

**CONFARTIGIANATO IMPRESE  
CNA  
CASARTIGIANI**  
**del Veneto**

**FILCTEM CGIL  
FEMCA CISL  
UILTEC UIL**  
**del Veneto**

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di  
Lavoro per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE  
CHIMICA, GOMMA/ PLASTICA, VETRO**



**Il giorno 08 marzo 2021 in video conferenza**

**tra**

- **la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, con l'assistenza del Segretario Sergio Maset, di Arnaldo Luigi Guglielmini e di Simone Cenedese della categoria Chimica e Vetro e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Luca Bertuola;**
- **la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon;**
- **la CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;**

**e**

- **la FILCTEM - CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;**
- **la FEMCA - CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon e Carlo Nicoli;**
- **la UILTEC - UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giampietro Gregnanin e Leone Frigo;**

**si è convenuto quanto segue:**



**Art. 1**  
**PROROGA CCRL 9 FEBBRAIO 2017**

Le parti convengono di prorogare l'efficacia del CCRL 9 Febbraio 2017, già prorogato dall'Accordo del 1° febbraio 2019 sino al 28 febbraio 2021, al 28 febbraio 2022

**Art. 2 FONDI SECONDO LIVELLO CHIMICA/GOMMA PLASTICA E VETRO**

Il Comitato di categoria è tenuto a completare l'armonizzazione dei servizi offerti ad imprese e lavoratori.

La quota aggiuntiva di 1,00 € del versamento di secondo livello per il settore vetro e la conseguente prestazione A80 (emissioni vetrerie) prevista dal CCRL 9 febbraio 2017 viene prorogata sino al 31 marzo 2022.

Si dà mandato al comitato di categoria, con riferimento alle aziende del vetro, di aggiornare per il 2020 la gamma di interventi soggetti a contributo da parte di EBAV (prestazione A80) prevedendo il supporto ad azioni di miglioramento della performance ambientale che si realizza tramite:

- a) monitoraggio emissioni in ambienti di lavoro;
- b) analisi emissioni in atmosfera;
- c) consulenze ambientali su problematiche emissioni;
- d) adeguamenti impianti di emissione;
- e) aggiornamenti e/o implementazioni software dei sistemi di registrazione e trasmissione dati relativi ad emissioni.

S'intende che un'azienda nell'anno di competenza potrà richiedere la prestazione A80 esclusivamente con riferimento ad una sola tipologia di intervento realizzato tra quelli di cui sopra.

Si conviene altresì di mantenere la codifica per il versamento con il mod. B01 secondo gli attuali codici contratto.

**Art. 3 DISCIPLINA PMI**

Le parti si incontreranno durante la vigenza del presente contratto per discutere una regolamentazione regionale per le PMI sulla base del CCNL in essere.

Si richiede ad EBAV una codifica per il versamento al primo livello delle imprese industriali del settore Area chimica e Sistema Moda che applicano detto CCNL.



#### **Art. 4 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO**

(sostituisce il precedente articolo 10 contenuto nel CCRL 9 febbraio 2017, come prorogato dall'Accordo 27 febbraio 2020)

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal verbale interconfederale regionale 29/01/21 sulle obbligazioni alternative per il mancato versamento della bilateralità regionale veneta.

L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dal 1° Marzo 2017, l'azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

#### **Art. 5 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV**

(sostituisce il precedente articolo 4.3 contenuto nel CCRL 9 febbraio 2017, come prorogato dall'Accordo 27 febbraio 2020)

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:

- erogazione al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di marzo 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito;

- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.

Dal 1 marzo 2017, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione. Per quanto qui non disposto trova integrale recepimento verbale interconfederale regionale 29/01/21 sulle obbligazioni alternative per il mancato versamento della bilateralità regionale veneta.



**Art. 6 QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE**

Le parti confermano il testo dell'art. 3.1 del CCRL 9 febbraio 2017 nella versione introdotta dall'Accordo di proroga del 1° febbraio 2019, con le seguenti integrazioni:

1. Per gli apprendisti duali (artt.43 e 45 D.lgs.81/2015 e s.m.i) si applica quanto previsto dall'accordo interconfederale del 1.10.2018 e s.m.i.;
2. La quota di adesione contrattuale prevista per gli apprendisti è riferita ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
3. Con riferimento al paragrafo modalità operative si conferma che il versamento del contributo di adesione contrattuale è effettuato congiuntamente alle altre quote destinate ad Ehav, utilizzando il mod. B01, secondo le indicazioni dell'Ente.
4. L'allegato 1, contenuto nel CCRL 7 Febbraio 2017 come modificato dall'accordo di proroga del 1Febbraio 2019 è da consegnare a tutti i nuovi assunti, viene sostituito dall'allegato 1/2021.

Le parti intendono supportare i lavoratori per far fronte ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell'artigianato e a questo scopo con il presente accordo stabiliscono una quota annua per il 2021 di 2,50 € a carico azienda per ogni lavoratore. La quota di cui sopra dovrà essere versata dall'azienda, nelle modalità previste dall'art. 22 del CCRL citato, in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021. Per i lavoratori assunti dal 1/4/2021 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (se successivo a maggio 2021).



5.


**Art. 7 ERT Elemento Regionale Transitorio**

Resta inteso che con il presente accordo s'intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 2.1 del CCRL 9.2.2017 fino al 28.2.2022.

Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro la fine del mese di settembre 2020 per monitorare l'andamento del settore o prima in caso di rinnovo del CCNL.

Letto, confermato, sottoscritto

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**



**FILCTEM - CGIL VENETO**

**CNA VENETO**

**FEMCA - CISL VENETO**

**CASARTIGIANI VENETO**

**UILTEC - UIL VENETO**

**CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA**

**Settore CHIMICI - GOMMA - PLASTICA - VETRO**

nr.4-59



cod.inps 003  
cod ebav chimica AU  
cod ebav vetro AL

presidi sanitari-arboristeria-trattamento acque-depurazione-  
protecnica-trattamento compostaggio rifiuti e fanghi (CCNL 14.12.2017 e 20.12.2017)

**Retribuzioni in vigore dall' 1/06/ 2019**

Divisore 173  
ERR 0,44 (0,00254)  
EDR 10,33 (0,05971)

**CCNL DEL 14.12.17 unificato a livello nazionale "AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA"; non unificato il CCRL VENETO**

MENSILITA' 13

coeff. giornaliero 26

LIVELLI		7 Quadro	6 lavoratore dirattivo	5S op.spec. imp.conc.	5 op.spec. imp.conc.	4 op.spec. imp.conc.	3 op.qual. imp.ord.	2** op.com. imp.ord.	1 op.com.*
Retribuzione tabellare dal 1.10.2018 con 19.2.08;15.12.08;25.7.11;10.6.18, 14.12.2017 e 20.12.2017	M O	1944,07 (11,23740)	1816,23 (10,49844)	1715,79 (9,91796)	1634,22 (9,44636)	1548,77 (8,96243)	1462,37 (8,46301)	1397,94 (8,08058)	1305,97 (7,54896)
Indennità di funzione	M	51,65							
Elemento Retrib. Regionale	M O	0,44	0,44	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)
Incremento Retributivo Regionale (CESSATO) da 1.9.2015 al 29.2.2017	M O	19,32	17,54	16,04 (0,09272)	14,73 (0,08514)	13,41 (0,07761)	12,00 (0,06936)	10,88 (0,06289)	9,38 (0,05422)
<b>Totale</b>	M O	<b>1.996,18</b>	<b>1.818,87</b>	<b>1.716,23</b> (9,92040)	<b>1.634,66</b> (9,44690)	<b>1.549,21</b> (8,96497)	<b>1.462,81</b> (8,45565)	<b>1.398,38</b> (8,08312)	<b>1.306,41</b> (7,55150)
PERIODO DI PROVA		6 MESI	6 MESI	4 MESI	4 MESI	3 MESI	2 MESI	2 MESI	1 MESE
scatti 5 biennali vedi ccnl		18,59	17,04	16,01	15,49	14,46	12,91	11,88	9,30

\* NB I lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità si fanno parte del ciclo produttivo dopo 9 mesi dall'assunzione passano al 2° livello (art.63)

\*\* N.B. gli impiegati decorati 9 mesi in tale livello passano automaticamente al 3° livello

**ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.2.1 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.02.2020, dal CCRL del 27.2.2020 fino al 28.2.2021 e dal CCRL del 8.3.2021 fino al 28.2.2022 (DA 1.3.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.)**

AI lavoratori OPERAI/IMPIEGATI,QUADRI (NO APPRENDISTI) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto del settore chimica gomma plastica e vetro dal 1.3.2017 al 28.02.2019 e dal 1.3.2019 al 29.02.2020 (con proroga dal ccrl del 1.2.2019), dal 1.3.2020 al 28.2.2021 e dal 1.3.21 al 28.3.22 (con proroga dal 8.3.2021) è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

**E.R.T.**

	valevole TAB.A;B;C		EET (ccrl 2015) fino al 30.9.16		ERT rispetto ad EET	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
7	56,00	0,32370	64,00	0,36884	-8,00	-0,04624
6	50,00	0,28902	59,00	0,34104	-9,00	-0,05202
5a	45,00	0,26012	55,00	0,31792	-10,00	-0,05780
5	41,00	0,23689	51,00	0,29480	-10,00	-0,05780
4	37,00	0,21387	48,00	0,27746	-11,00	-0,06358
3	33,00	0,19075	44,00	0,25434	-11,00	-0,06358
2	28,00	0,16185	41,00	0,23688	-13,00	-0,07514
1	23,00	0,13295	37,00	0,21387	-14,00	-0,08082
apprendisti	no	no	no	no	no	no

L'E.R.T. è escluso ai fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie

**QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020, dal ccrl del 27.2.2020 fino al 28.2.2021 e dal ccrl del 8.3.2021 fino al 28.2.2022 (SOLIDARIETA' VENETO, ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi.**

DESTINATARI	VERSAMENTO		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV (vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)
	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%			
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 28,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, dal 1.3.2020 al 28.2.2021 e dal 1.3.2021 al 28.2.22	10%	EBAV B01
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00		10%	EBAV B01

quote = € 0 se impossibile fiscale del mese < € 300

**QUOTA ANNUA 2021 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021): PARI A 2,5 EURO** versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021 per tutti i lavoratori in forza. Dal mese di giugno 2021 a febbraio 2022 per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part-time. Quota piena anche per apprendisti.

ART.44 D.lgs. 81/15 apprendistato professionalizzante dal 25.6.15 ; dal 14.12.16 ANCHE ART.47 CO.4 D.LOS.81/15 OVER 29 ANNI (percettori nasp/mobilità sempre con retribuzione finale al 100%)

per individuare la qualificazione finale vedere nel ccnl la classificazione unica per i 7 livelli possibili nei 6 gruppi professionali esistenti  
 AL 1/06/2019 NON SI APPLICA EET FINO A DIVERSA INDICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE REGIONALE

1° GRUPPO - 5 anni - QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE		durata in mesi					TOTALE	TOTALE
		n.b.minima 6	%	retribuzione tabel.	ETT	altro	orario	mezzo
7° quadri	1->12	70	7,86618	0,00254			7,86872	1,381,29
	13->24	75	8,42005	0,00254			8,43059	1,458,49
	25->36	85	9,55179	0,00254			9,55433	1,522,90
	37->48	90	10,11368	0,00254			10,11620	1,750,10
	49->54	95	10,87553	0,00254			10,87807	1,847,81
	55->60	100*	10,89780	0,00254			10,84014	1,875,34
6° lavoratore (operaio tecnico e intermedio) con ruolo direttivo e/o di responsabilità N.B. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI	1->12	70	7,34891	0,00254			7,35145	1,271,80
	13->24	75	7,87383	0,00254			7,87637	1,362,81
	25->36	85	8,92367	0,00254			8,92622	1,544,24
	37->48	90	9,44860	0,00254			9,45114	1,635,95
	49->54	95	9,97352	0,00254			9,97606	1,725,96
	55->60	100*	10,12483	0,00254			10,12747	1,752,05
5°S operaio specializzato provetto e intermedio N.B. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI	1->12	70	6,94250	0,00254			6,94505	1,201,48
	13->24	75	7,43840	0,00254			7,44094	1,287,28
	25->36	85	8,43018	0,00254			8,43273	1,458,66
	37->48	90	8,92606	0,00254			8,92862	1,544,65
	49->54	95	9,42197	0,00254			9,42451	1,630,44
	55->60	100*	9,56501	0,00254			9,56755	1,655,19
2° GRUPPO - 4 anni - QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE							TOTALE	TOTALE
		n.b.minima 6	%	retribuzione tabel.	ETT	altro	orario	mezzo
5° operaio specializzato provetto impiegato intermedio N.B. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI N.B. X APPRENDISTI MESTIERI VETRO ARTISTICO VEDI NOTA 6	1->12	70	6,61245	0,00254			6,61499	1,144,39
	13->24	75	7,08477	0,00254			7,08731	1,226,11
	25->36	80	7,55709	0,00254			7,55963	1,307,82
	37->42	90	8,50172	0,00254			8,50427	1,471,24
	43->48	100*	8,11028	0,00254			8,11282	1,576,62
4° operaio specializzato impiegato intermedio N.B. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI N.B. X APPRENDISTI MESTIERI VETRO ARTISTICO VEDI NOTA 6	1->12	70	6,28970	0,00254			6,29224	1,094,58
	13->24	75	6,71432	0,00254			6,71686	1,182,02
	25->36	80	7,10194	0,00254			7,10448	1,239,45
	37->42	90	8,06719	0,00254			8,06973	1,384,33
	43->48	100*	8,63392	0,00254			8,63646	1,464,11
3° GRUPPO - 3 anni - QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE							TOTALE	TOTALE
		n.b.minima 6	%	retribuzione tabel.	ETT	altro	orario	mezzo
3° operaio qualificato impiegato intermedio N.B. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO MAX 36 MESI	1->12	70	6,91710	0,00254			6,91965	1,024,10
	13->24	75	6,33975	0,00254			6,34230	1,097,22
	25->30	80	6,76240	0,00254			6,76495	1,170,34
	31->36	100*	8,15227	0,00254			8,15481	1,410,78
2° SOLO X IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PURO	1->12	70	6,02640	0,00254			6,02895	979,00
	13->24	75	6,06043	0,00254			6,06298	1,048,90
	25->30	80	6,46448	0,00254			6,46701	1,118,79
	31->36	100*	7,79309	0,00254			7,79563	1,348,64

NOTE: (\*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (1) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova della durata massima di 4 MESI (2) la malattia degli apprendisti operai è gestita come stabilito per gli operai, per gli apprendisti impiegati come per gli impiegati e in entrambi i casi nel rispetto di quanto previsto dall'Inps in materia (3) la durata del preavviso è analoga a quella prevista per il liv. di destinazione finale. (4) per gli app.assunti che all'atto dell'assunzione hanno un titolo post-obbligo o in area riconducibile alla qualifica da raggiungere il periodo complessivo di apprendistato va ridotto di 6 mesi nella parte finale del rapporto (5) in caso di assenze lunghe oltre 60 gg di calendario per malattia, infortunio, maternità, mancanza lavoro con ammortizzatori sociali, ecc. il termine finale va prorogato di pari periodo art.42 co.5 lett.g d.lgs. 81/2015; si considerano le brevi assenze ossia almeno di 10 gg di calendario (7) IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERCETTORI NASPI O MOBILITA' CON ETA' SUPERIORE A 29 ANNI LA RETRIBUZIONE DA USARE PER TUTTO IL RAPPORTO E' SEMPRE QUELLA PIU' ALTA (% = 100) e non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato (8) possibilità al termine del periodo di apprendistato di recedere (ad esclusione degli over 29 percettori di NASPI) dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c. con preavviso decorrente dal termine del periodo di apprendistato, durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato.



# APPRENDISTATO DUALE CHIMICA PLASTICA VETRO ART.43 D.lgs 81/2015

NR. 4-59



retribuzioni in vigore dal:  
1/06/ 2018

## PER ASSUNZIONI DAL 1.10.2018 A.I. VENETO ARTIGIANI E PMI

Assunzioni dal 1.10.2018 ai sensi del DGR Veneto 1050/2015 (ALLEGATO B), A.I. Artigiano Veneto del 1.10.2018 e D.M. 12.10.2015 finalizzate al conseguimento del titolo di Istruzione/qualificazioni di cui sotto

I titoli di Istruzione/qualificazioni per i quali si può procedere con l'assunzione sono quelli, secondo l'offerta della Scuola prescelta, riconducibili al Repertorio nazionale (art.8 D.lgs 19/1013) e simili nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni EQF.

QUALIFICA PROFESSIONALE: studenti iscritti a percorsi triennali di Istruzione e formazione tra i 15 e 25 anni. DURATA: MIN. 6 mesi MAX 36 mesi (alla DGR 1050 29.6.16 pg.11/12/13) LIVELLO 3 EQF

DIPLOMA PROFESSIONALE: studenti iscritti a 4° anno di Istruzione e form. professionale, in possesso di qual. trienn. coerente fino a 25 anni. DURATA: MIN 6 mesi MAX 12 mesi (alla DGR 1050 29.6.16 pg.14/15) LIVELLO 4 EQF

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: studenti che hanno superato 1° anno di Istruzione secondaria superiore dai 15 ai 25 anni. DURATA: MIN 6 mesi MAX 48 mesi (alla DGR 1050 29.6.16 pg.16/17) LIVELLO 4 EQF

E.R.R. erogato per importo orario intero 0,00254

\* la retribuzione dell'apprendista è calcolata in percentuale sul valore del livello finale in riferimento all'anno di effettiva presenza in azienda e in base alla durata massima prevista dallo specifico percorso formativo (TITOLO DI STUDIO): 1° anno 61%; 2° anno 66%; 3° anno 69%; 4° anno 76%

LIVELLO CONVENZIONALE 5B						LIVELLO CONVENZIONALE 5					
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12		MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12	
	%	ora	mezzo	%	ora		%	ora	mezzo	%	ora
1-12	61	5.06085	879,49	10	0.50830	1-12	61	4.82018	833,89	10	0.48431
13-24	66	5.83655	981,28	10	0.56794	13-24	66	6.29250	915,60	10	0.63164
25-36	69	6.44815	1114,70	10	0.64720	25-36	69	6.14288	1062,88	10	0.61658
37-48	76	7.44084	1287,22	10	0.74636	37-48	76	7.08731	1226,11	10	0.71102

LIVELLO CONVENZIONALE 4						LIVELLO CONVENZIONALE 3					
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12		MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12	
	%	ora	mezzo	%	ora		%	ora	mezzo	%	ora
1-12	61	4.36828	730,31	10	0.45312	1-12	51	4.31358	748,28	10	0.43365
13-24	66	5.01580	867,78	10	0.50368	13-24	56	4.73623	819,87	10	0.47591
25-36	69	5.52162	1007,14	10	0.55445	25-36	65	5.49700	950,66	10	0.55189
37-48	76	6.71688	1182,92	10	0.67388	37-48	78	6.34230	1097,22	10	0.63852

LIVELLO CONVENZIONALE 2						QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE (ART 7 A I. VENETO 1.10.16)		
MESI permanenza in azienda	RETRIBUZIONE PER ORE LAVORATE			RETRIBUZIONE FORMAZIONE INTERNA (totale ore da PFI) nota 12		DURATA DURATA TRA 6-12 MESI		versare con l'ultima busta paga relativa al periodo di apprendistato (quindi solo se si consegue titolo di studio per cui è stato attivato il duale)
	%	ora	mezzo	%	ora			
1-12	61	4.12364	713,39	10	0.41466	DUALE DURATA TRA 13-24 MESI	500 euro	
13-24	66	4.82787	852,29	10	0.45506	DUALE DURATA TRA 25-36 MESI	750 euro	
25-36	69	5.25492	909,10	10	0.52778	DUALE DURATA DA 37 MESI -> A QUELLI MASSIME DI LEGGE	1.000 euro	
37-48	76	6.06288	1048,30	10	0.60658			

**NOTE**

- (1) Necessaria stipula di specifico Protocollo tra azienda, genitori ove minore e Istruzione Formativa, (2) necessaria PFI sottoscritta tra azienda, genitore (ove minore), apprendista e Istruzione formativa, (ALL I D.M. 12.10.2015) (3) necessaria tutelar aziendale che in collaborazione con il tutelar della scuola compili il dossier individuale dell'apprendista, (4) per le ore di formazione esterna (a scuola) sezione 4.2 del PFI non è dovuta la retribuzione e la contribuzione (5) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi assegnati al datore la facoltà di prorogare fino a 12 mesi il rapporto art.16 A.I. 1.10.18 (6) il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi attestati dall'Istruzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento. (7) NECESSO AL CONSEGUIMENTO TITOLO DI STUDIO previsto di 5 dell'apprendista espellente D di importo pari a 1.050 euro una tantum al conseguimento del titolo di studio; (8) prevista prestazione EBAV oca l'azienda per coprire la formazione interna nel dialogo con la Scuola si affida a Confartigianato Formazione (0422/433250) modello A61 (11) maturazione ratei di ogni Istituto diretto e differito di origine contrattuale solo su ore di lavoro ( PFI settore 4.3.) e mai effetto sugli Istituti diretti, differiti di origine contrattuale (art.8 A.I. 1.10.18). Il TFR maturato anche su tali ore; (12) scatta: vale la regola sull'apprendistato prevista dal conf/cci applicato vedi art.8 A.I. 1.10.2018 (14) modalità lavorative deve giustificare con stesse modalità altri dipendenti le assenze che nascono o si protraggono con effetti sulle ore 4.1 e 4.3 part.9 A.I. 1.10.18 (15) per dire che con il duale realizzano la loro prima assunzione subordinata esiste rimborso da parte di EBAV per integrazioni/predisposizioni D.VI. (16) I livelli finali di inquadramento sono da considerarsi "convenzionali" (vedi art.19 A.I. 1.10.2018); (17) contribuzione INPS-comprendiva inolt. circ.168 del 14.11.18 punti 3.4 e 4.1 (azienda fino a 9 addetti 1° anno 2,5% -12-2° anno 8% -12- 3° e 4° 5% -12-) (azienda da 10 addetti a salire per ogni anno 5% codice J9).